

**Commissione consultiva
Composizione negoziata per la soluzione della crisi
d'impresa**

**Gruppo di Lavoro: «Le segnalazioni dell'organo di controllo, dei creditori
pubblici qualificati e delle banche»**

Componenti: Eleonora Abrami-Renato Baratti-Fabrizio Felter

(Febbraio 2024)

Art.25-octies

Segnalazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'art.17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'art.2403 c.c..
2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del c.1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'art.2407 c.c..

Art.25-novies

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati

(come modificato dall'art.37-bis d.l.73/2022 convertito con modd. dalla l. 122/2022)

1. L'INPS, l'INAIL, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo p.e.c. o, in mancanza, mediante racc.a.r. inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'INPS, il ritardo di oltre 90gg. nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di € 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di € 5.000;

b) per l'INAIL, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90gg. e non versato >€ 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'IVA, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'art.21-bis d.l.78/2010, convertito, con modd., dalla l.122/2010, di importo >€ 5.000 e, comunque, non inferiore al 10% del volume d'affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente; la segnalazione viene in ogni caso inviata se il debito è >€ 20.000;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90gg., superiori ad € 100.000 per le imprese individuali, ad € 200.000 per le società di persone, ad € 500.000 per le altre società.

Art.25-novies

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ^{2/2}

(come modificato dall'art.37-bis d.l.73/2022 convertito con modd. dalla l. 122/2022)

2. Le segnalazioni di cui al c.1 sono inviate:
 - a) dall'Agenzia delle entrate, **contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'art.54-bis d.p.r. 633/1972 e, comunque, non oltre 150gg.** dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis d.l. 78/2010;
 - b) dall'INPS, dall'INAIL e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro 60gg. dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo c.1.
3. Le segnalazioni di cui al c.1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'art.17, c.1, se ne ricorrono i presupposti.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:
 - a) con riferimento all'INPS e all'INAIL, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;
 - b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti **dalle comunicazioni di cui all'art. 21-bis d.l. 78/2010 a decorrere da quelle relative al 2° trimestre 2022;**
 - c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

a) L'INPS

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI
accertati dal 01.01.2022
SCADUTI DA OLTRE 90gg.

> 30%
dei contributi
dovuti nell'anno
precedente
e > €15.000
imprese con
lavoratori
subordinati e
parasubordinati

> €5.000
imprese senza
lavoratori
subordinati e
parasubordinati

b) L'INAIL

PREMI ASSICURATIVI
accertati dal 15.07.2022
SCADUTI DA OLTRE 90gg.



> €5.000

c) L'AGENZIA DELLE ENTRATE

DEBITO IVA SCADUTO
risultante dalla liquidazione periodica
a partire dal 2° trimestre 2022



> €5.000
+
>/=10% volume
d'affari



> €20.000

d) L'AGENTE DELLA RISCOSSIONE

DEBITI AFFIDATI ALLA RISCOSSIONE
dopo il 1° luglio 2022
SCADUTI DA OLTRE 90gg.



> €100.000
imprese ind.li



> €200.000
società di persone



> €500.000
per altre società

Art.25-*novies*, comma 2
**Termini posti ai creditori pubblici qualificati per
effettuare le segnalazioni**

LA SEGNALAZIONE VA EFFETTUATA
entro 60gg. dal verificarsi della condizione

Art.25-decies


Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari

Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 t.u.b., nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

- Si tratta di un vero e proprio **obbligo** di comunicazione che pone in capo alle banche una responsabilità in caso di inadempimento, qualora da tale inadempimento derivi un aggravio della posizione debitoria dell'impresa.

Soggetti destinatari delle segnalazioni

Posto che la norma fa riferimento a «*organi di controllo societari*» si ritiene che debbano essere i destinatari delle segnalazioni debbano essere i seguenti:




Dalla lettura del vecchio art. 14 c.1 che distingueva gli «*organi di controllo societario*» dai «*revisori contabili e società di revisione*» nonché dal testo del nuovo l'art. 25-novies c.1 che identifica «*nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale*», il soggetto destinatario della segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati, pare potersi trarre la conclusione negativa.

Modalità di effettuazione delle segnalazioni

Posto che la norma non dà indicazioni precise sulle modalità con le quali effettuare la segnalazione: «*ne danno notizia agli organi di controllo societari*», si ritiene che esse possano essere effettuate con qualsiasi modalità che, ovviamente, consenta la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dell'organo di controllo.

Le modalità potranno pertanto essere le seguenti:



Tipologie di contratti bancari oggetto dell'obbligo di segnalazione

Posto che la norma fa riferimento ad «*affidamenti*» e non a «*finanziamenti*», non si ritiene debbano formare oggetto di segnalazione, ad es., le intervenute risoluzioni o decadenze dal beneficio del termine di mutui.

Sì



Affidamenti
(contratti caratterizzati
da una modalità di
funzionamento rotativo)

No

Finanziamenti / Mutui

Tipologie di «variazione» degli affidamenti oggetto dell'obbligo di segnalazione

Posto che la norma non specifica quali «*variazioni degli affidamenti*» debbano formare oggetto di segnalazione, si ritiene opportuno intendere l'accezione nella forma più ampia.

Sì

Sì

Sì

**Modifiche
nell'assetto delle
garanzie reali o
personali**

**Modifiche nella
durata**

Altre modifiche

Eventuale estensione dell'obbligo di segnalazione ad eventi diversi da quelli espressamente previsti

Posto che la norma fa riferimento ad «*variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti*», evidentemente già esistenti, non si ritiene debbano formare oggetto di segnalazione eventi diversi da quelli espressamente previsti.

Sì



Variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti a clienti

No

Diniego alla concessione di nuovi affidamenti a clienti

No

Diniego alla concessione di nuovi affidamenti a nuovi clienti